

**Regolamento  
sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio  
dei suoi prodotti  
(Rcan)**

(del 17 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2002 (Lcan);

**decreta:**

**Autorità competente** (art. 12 cpv. 1, art. 13 cpv. 4)

**Art. 1<sup>1</sup>** Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l'autorità competente per l'applicazione della legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2001.

**Campo di applicazione** (art. 1)

**Art. 2<sup>2</sup>** <sup>1</sup>Non sottostanno alle disposizioni della legge i prodotti e i derivati a base di canapa comprovati essere conformi alla legislazione federale sulle derrate alimentari.

<sup>1bis</sup>La comprovata conformità può essere richiesta in ogni momento o verificata d'ufficio dalla polizia.

<sup>2</sup>In caso di dubbio decide il Servizio, sentito il preavviso del Laboratorio cantonale e/o dell'Ufficio del farmacista cantonale.

<sup>3</sup>La legge si applica a tutte le coltivazioni di canapa, indipendentemente dal prodotto che si intende ricavare.

**Notifica di coltivazione** (art. 13)

**Art. 3** <sup>1</sup>La notifica dell'inizio della coltivazione deve essere inoltrata al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>La notifica contiene i seguenti dati:

- a) la varietà che si intende coltivare;
- b) la provenienza della semente o del materiale di moltiplicazione;
- c) le procedure di coltivazione;
- d) l'esatta ubicazione e l'ampiezza della superficie destinata alla coltivazione;
- e) i produttori responsabili;
- f) l'ubicazione e la modalità di deposito del raccolto;
- g) l'utilizzazione prevista di tutte le componenti del raccolto;
- h) gli acquirenti conosciuti (contratti da allegare indicanti l'utilizzo previsto) e i canali di smercio in caso di vendita diretta;
- i) la dichiarazione del Municipio che attesti l'inesistenza di impedimenti alla coltivazione di canapa nelle normative comunali.

<sup>3</sup>Ogni modifica dei dati indicati nel cpv. 2 deve essere immediatamente notificata.

**Dati circa il momento della raccolta  
e l'utilizzazione** (art. 13)

<sup>1</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2014, 456; BU 2009, 196.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456; BU 2017, 383.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456.

**Art. 4** 1La data prevista per il raccolto dev'essere comunicata per iscritto al Servizio almeno 30 giorni prima.<sup>4</sup>

2Nel caso in cui il produttore non lavora in proprio il raccolto, egli deve notificare il nome della persona che si occupa della lavorazione.

**Controllo del contenuto di THC** (art. 13 cpv. 3)

**Art. 5**<sup>5</sup> 1Il Servizio, se del caso in collaborazione con la Sezione dell'agricoltura o il Laboratorio cantonale, può controllare in qualsiasi momento i dati riguardanti la semente, i valori di THC ( $\Delta^9$ -tetraidrocannabinolo) e l'utilizzazione indicata.

2Il Servizio, può prelevare campioni di canapa da sottoporre per analisi al Laboratorio cantonale o ad altro istituto analogo, per stabilirne il contenuto di THC.

3I cpv. 1 e 2 si applicano per analogia anche ai controlli dei prodotti posti in vendita (art. 9 Lcan).

**Segnalazione al Ministero pubblico**

**Art. 6**<sup>6</sup> Se ci sono indizi che il raccolto delle coltivazioni può essere utilizzato per estrarre sostanze stupefacenti o che vengono offerti prodotti con un tenore di THC superiore al 1.0%, il Servizio segnala il caso al Ministero Pubblico.

**Spese** (art. 12 cpv. 2, art. 13 cpv. 2)

**Art. 7**<sup>7</sup> 1Qualora dai controlli risulti che il tenore di THC è superiore al 1.0%, le spese di analisi vengono addossate ai responsabili.

2Al momento del prelievo per le analisi il Servizio è autorizzato ad incassare una cauzione a copertura delle presumibili spese.

**Informazione**

**Art. 8**<sup>8</sup> I Municipi comunicano al Servizio l'esistenza di coltivazioni di canapa sul loro territorio.

**Entrata in vigore**

**Art. 9** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.<sup>9</sup>

Pubblicato nel BU **2004**, 98.

---

<sup>4</sup> Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 456.

<sup>6</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456; BU 2017, 7.

<sup>7</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2014, 456; BU 2017, 7.

<sup>8</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedenti modifiche: BU 2009, 196; BU 2014, 456.

<sup>9</sup> Entrata in vigore: 20 febbraio 2004 - BU 2004, 93.